



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

**UFFICIO DEL PAESAGGIO**  
Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: [paesaggio@comunebarano.it](mailto:paesaggio@comunebarano.it) e-mail cert.: [paesaggio@pec.comunebarano.it](mailto:paesaggio@pec.comunebarano.it)  
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

## ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA N.01 DEL 12.04.2021

(art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

**OGGETTO:** Permesso di Costruire in sanatoria, acquisito al prot. com. n. 7824 del 25.10.2018, per “opere realizzate in difformità del Permesso di Costruire n. 4/2018, ed in assenza di titolo”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia alla Via Corrado Buono, riportato in Catasto al foglio n° 25 p.lla n. 104 sub 3.

**DITTA:** CASERTA ANNA, nata a Ischia (NA) il 27.10.1958, e residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Buttavento n. 9.

### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

**Che** con istanza prot. arr. 7824 del 25.10.2018, la **Sig.ra CASERTA ANNA**, nata a Ischia il 27.10.1958, e residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Corrado Buono, C.F.: CSR NNA 58R67 E329U, nella qualità di proprietaria dell’immobile, ha trasmesso l’istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma dell’geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°4597, per la realizzazione di “**opere in difformità del Permesso di Costruire n. 4/2018, ed in assenza di titolo**”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia alla Via Corrado Buono, riportato in Catasto al foglio n° 25 p.lla n. 104 sub 3;

**Che** per l’esecuzione dei suddetti interventi, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessitava la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** i grafici e la documentazione tecnica allegata all’istanza su indicata;

**CONSIDERATO** che dai grafici e dalla documentazione tecnica si rileva che l’immobile in oggetto in virtù dell’esecuzione degli interventi in oggetto non presenta complessivamente incrementi di superficie utile né aumento di volume e che pertanto l’intervento di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 167 comma 4 lett. A) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;

#### RILEVATO:

- **Che** la zona interessata dall’intervento ricade in **Zona “R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale)”** del vigente **P.T.P.**;
- **Che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria urbanistica del 03.04.2019, verificata la completezza della documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l’istanza procedibile;
- **Che** con nota prot. n. 2501 del 08.04.2019, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, la documentazione acquisita al prot. arr. 7824 del 25.10.2018, per il relativo parere di competenza previsto dall’ex art. 167 c. 4 - c. 5 e art. 181 del D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.;

- Che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 02.05.2019 prot. n. 6570;
- Che il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 3332 del 05.03.2020 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 09.03.2020 al n. 1648 comunicava: **“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'accertamento di conformità al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra, e fatto salvo il diritto dei terzi con le vincolanti prescrizioni:**
  - o *che il parapetto in muratura venga intonacato con colori che si conformino alle tinte neutre dell'intero fabbricato;*

**RITENUTO:**

- Che ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. *“...L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni...”;*
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n. 3332 del 05.03.2020 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 09.03.2020 al n. 1648;

**RILEVATO:**

- che con nota acquisita al prot. com. n. 8223, la sig.ra Caserta Anna trasmetteva attestazione asseverata a firma del tecnico geom. Mattera Carmelo, con la quale lo stesso attestava che il locale tecnologico escluso dal parere favorevole del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli risulta eliminato.
- che la parte ha provveduto alla trasmissione di perizia di stima finalizzata alla determinazione della sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1583 del 02.03.2021 si è provveduto a richiedere all'interessata, il pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. determinata in € 258,23;

**VISTO** l'avvenuto pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica pari ad € 258,23, giusta ricevuta di pagamento con bollettino postale in favore del Comune di Barano d'Ischia, effettuato in data 09/03/2021; Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 1556 del 01.03.2021, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”;*

**ACCERTA LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

- ai sensi dell'art.167 c.4 - c.5 e art. 181 del D.Lgs. n°42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., giusta istanza avanzata dalla **Sig.ra CASERTA ANNA**, nata a Ischia il 27.10.1958, e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Corrado Buono, C.F.: CSR NNA 58R67 E329U, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Corrado Buono per la realizzazione di **“opere in difformità del Permesso di Costruire n. 4/2018, ed in assenza di titolo”**, il tutto riferito all'immobile riportato in Catasto al foglio n° 25 p.lla n. 104 sub 3, così come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, in conformità al parere favorevole vincolante reso dal MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 3332 del 05.03.2020 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 09.03.2020 al n. 1648 comunicava: **“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'accertamento di conformità al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra, e fatto salvo il diritto dei terzi con le vincolanti prescrizioni:**
  - o *che il parapetto in muratura venga intonacato con colori che si conformino alle tinte neutre dell'intero fabbricato;*

**Il presente viene rilasciato ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi.**

Il presente costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

Si precisa che alla presente autorizzazione sono allegati anche grafici presenti agli atti d'ufficio privi del timbro del del MIBACT – Soprint. Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in quanto restituiti dalla stessa solo parzialmente.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Paesaggistico**

**( geom. Mattia Florio )**



**Il Responsabile per il Paesaggio**

**( arch. Mattia Di Costanzo )**



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

Al Comune di Barano d'Ischia  
Ufficio Tecnico – Ufficio del paesaggio  
del Comune di Barano d'Ischia  
80070 (NA)  
paesaggio@pec.comunebarano.it

Alla sign. ra Caserta Anna  
Via Buttavento n° 9  
80072 – Barano D'Ischia (NA)

Risposta a nota n. 6570 del 02/05/2019  
Rif. Prot. n. del  
Classifica 34.43.04  
All. n. fattura

Oggetto: Barano d'Ischia – via Corrado Buono - F.g. 23 – p.la. 104-133  
RICHIEDENTE: Caserta Anna

Progetto: accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01

Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art art. 167 del Decreto  
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Parte Terza, Titolo I e s.m. e i.;

Comune di Barano d'Ischia

09 MAR. 2020

Prot. n. 1648

**PARERE FAVOREVOLE per la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra**

**E**

**COMUNICAZIONE DI AVVISO DI PROCEDIMENTO NEGATIVO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. per realizzazione al di sotto del terrazzo sul prospetto frontale dell'abitazione di un locale tecnologico**

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n.8;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n.1122 del 19 giugno 2009 – AGC 16 – Regione Campania;

VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.01.2010, prot. n. 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il piano paesaggistico (P.T.P.) dell'isola di Ischia riapprovato con D.M. del 8.2.1999 e pubblicato sulla G.U. del 23.4.1999;

Esaminata la documentazione pervenuta dal Comune di Barano d'Ischia in data 24/04/2019 ed assunta al protocollo di questa Soprintendenza con il n. 6570 del 02/05/2019;

VISTA la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nel P.T.P. vigente nonché la proposta favorevole a firma del Responsabile dell'Ufficio del Paesaggio del



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

Comune di Barano d'Ischia, geom Salvatore Di Costanzo in cui si definisce la conformità edilizia-urbanistica dell'intervento da realizzare.

CONSIDERATO che l'intervento proposto ricadente in zona P.I. del vigente P.T.P.

CONSTATATO che le opere per cui si chiede la compatibilità paesaggistica, riguarda la realizzazione al di sotto del terrazzo sul prospetto frontale dell'abitazione di un locale tecnologico e la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra sul prospetto frontale;

CONSIDERATO che gli interventi realizzati riguardanti limitatamente la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra rientrano tra la fattispecie, elencate nell'art. 167 comma 4 D.lgs 42/04, per le quali è consentito all'autorità amministrativa, su istanza di parte, accertare la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato creazione di nuove superfici utili e volumi ovvero di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n° 380;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'accertamento di conformità al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente la realizzazione di un parapetto in muratura e l'allargamento di una porta finestra, e fatto salvo il diritto dei terzi con le vincolanti prescrizioni:**

- **che il parapetto in muratura venga intonacato con colori che si conformino alle tinte neutre dell'intero fabbricato;**

Inoltre,

CONSIDERATO CHE la realizzazione al di sotto del terrazzo sul prospetto frontale dell'abitazione di un locale tecnologico si configura come la creazione di un nuovo volume in quanto per volume tecnico è da intendersi un volume destinato a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565; T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. I - sentenza 9 luglio 2007, n. 1749; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 4 aprile 2002 n. 1337)

TENUTO CONTO CHE il P.T.P. di Ischia approvato con D.M. del 8.2.1999 e pubblicato sulla G.U. del 23.4.1999 vieta, in zona R.U.A., *qualsiasi intervento che comporta un incremento dei volumi esistenti (art.13 comma 3 del P.T.P dei comuni vesuviani);*

CONSIDERATO CHE dalla documentazione tecnica allegata all'istanza non si evince né dagli elaborati grafici che dalle relazioni la destinazione a volume tecnologico del locale oggetto di accertamento di conformità;

## RACCOMANDATA A/R



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

Al Comune di Barano d'Ischia  
Ufficio Tecnico – Ufficio del paesaggio  
del Comune di Barano d'Ischia  
80070 (NA)  
paesaggio@pec.comunebarano.it

RITENUTO CHE la realizzazione al di sotto del terrazzo sul prospetto frontale dell'abitazione di un locale tecnologico NON rientra tra le fattispecie, elencate nell'art. 167 comma 4 D.lgs 42/04, per le quali è consentito all'autorità amministrativa, su istanza di parte, accertare la compatibilità paesaggistica;

### SI AVVISA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge 7 luglio 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ed alla luce del D.Lgs 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, che la scrivente Soprintendenza ritiene di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente la realizzazione al di sotto del terrazzo sul prospetto frontale dell'abitazione di un locale tecnologico

La presente nota adempie all'obbligo di cui all'art. 10 bis della citata legge 241/90 sicché possono essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, che vale altresì a interrompere i termini per la conclusione del procedimento.

Decorso inutilmente il termine assegnato alla S.V. per la presentazione di eventuali osservazioni e/o documentazione questa Soprintendenza formulerà il definitivo parere di competenza, vincolante per l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le copie della documentazione presentata vengono trattenute agli atti di quest'Ufficio, presso il quale codesto Comune provvederà al ritiro.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Borea

LA SOPRINTENDENTE

Teresa Elena Cinquantaquattro